

Mi.
DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE
E DEL TERRITORIO E DEL MARE
Commissione Tecnica di Verifica
dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS
il Segretario della Commissione



La presente copia fotostatica composta
di N° 5 fogli è conforme al
suo originale.
Roma, li 21-09-2015

G.1

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

Parere n. 1867 del 18 settembre 2015

<p>Progetto:</p> <p>ID_VIP 2677</p>	<p>Parere art. 9 comma 5 DM 150/2007</p> <p>Riassetto Rete Elettrica Nazionale nell'area tra Colunga e Ferrara. Elettrodotti a 132 kV: Colunga - Altedo; Altedo - Ferrara Sud; Ferrara Sud - Centro Energia</p>
<p>Proponente:</p>	<p>TERNA</p>

U

A

15

La Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTA la nota DVA-2015-0017468 del 3 luglio 2015, acquisita con protocollo CTVA 2015-0002244 del 06/07/2015, con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (di seguito DVA) chiede la revisione del parere n.1746/2015 del 20/03/2015 relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Terna S.p.A. in relazione al progetto "Riassetto Rete Elettrica Nazionale nell'area tra Colunga e Ferrara. Elettrodotti a 132 kV: Colunga - Altedo; Altedo-Ferrara Sud; Ferrara Sud. Centro Energia"

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248" ed in particolare l'art.9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge il 15 luglio 2011, L. n. 111/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" ed in particolare l'art. 5 comma 2-bis;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS prot. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011 e s.m.i.

VISTO che nella nota DVA 0017468 del 3 luglio 2015 si informa in merito alla richiesta del proponente con nota TRISPA/P20150007117 del 18/05/2015 sia per l'accesso agli atti ovvero al parere rilasciato dalla CTVA (n.1746/2015 del 20/03/2015) che per la sospensione del procedimento.

VISTO che con la successiva nota TRISPA/P20150002898 del 24/06/2015, acquisita da CTVA con protocollo 2015-0002239 del 03/07/2015, il proponente ha richiesto una modifica del suddetto parere.

VISTO che la DVA con la citata nota 0017468/2015 chiede alla CTVA di "rivedere il proprio parere" n.1746/2015 del 20/03/2015 e rimane in attesa degli esiti istruttori ai fini dei successivi adempimenti.

CONSIDERATO che il progetto relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale prevede la ricostituzione di connessioni a 132 kV tra la S.E. Colunga - CP di Altedo e tra la CP Altedo - CP Ferrara Sud mediante il declassamento a 132 kV dell'elettrodotto 220 kV Colunga-Este e la costruzione di opportuni raccordi e la realizzazione di un nuovo elettrodotto tra la CP Ferrara Sud e la Centrale Centro.

CONSIDERATO che nel complesso il progetto prevede la realizzazione di circa 19,62 km di elettrodotti a 132 kV di cui 17,14 km in linea aerea e 2,48 km di elettrodotti in cavo interrato, la

demolizione di 64,7 km circa di elettrodotti ed il declassamento dalla tensione di 220 kV a 132 kV di 27,98 km circa di elettrodotto aereo

RICHIAMATO il parere 1746/2015 emesso dalla CTVA in data 20/03/2015 relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Terna S.p.A. in relazione al progetto "Riassetto Rete Elettrica Nazionale nell'area tra Colunga e Ferrara. Elettrodotti a 132 kV: Colunga - Altedo; Altedo-Ferrara Sud; Ferrara Sud Centro Energia" richiesto con nota prot. TRIPSANE/P20140001129 del 18.02.2014 e già in precedenza attivata presso la Regione Emilia Romagna in data 17/06/2011, e acquisita dalla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (DVA) con prot. DVA-2014-5627 del 04.03.2014.

CONSIDERATI i contenuti della già richiamata nota del proponente TRISPA/P20150002898 in cui si formulano osservazioni al parere CTVA 1746/2015 e che questi riguardano il quadro prescrittivo laddove si fa riferimento alle richieste di monitoraggio dei campi elettromagnetici

VALUTATO dunque che la richiesta di modifica del parere concerne le prescrizioni relative al monitoraggio dei campi elettromagnetici ovvero alle prescrizioni numero 3 e 23.

VISTA la prescrizione numero 3 riportata nel parere 1746/2015 che chiede di ottemperare a quanto segue "Realizzare e presentare, avendo acquisito il parere di ARPA regionale, un monitoraggio ante-operam lungo il tracciato degli elettrodotti esistenti, in prossimità di luoghi a permanenza di persone non inferiori alle 4 ore giornaliere potenzialmente interessati dai campi elettromagnetici a bassa frequenza, finalizzato alla raccolta dei dati di corrente effettivamente transitante, nell'arco degli ultimi 2 anni, negli elettrodotti esistenti con la restituzione, da parte del proponente su cartografia, delle conseguenti fasce di rispetto"

VISTA la prescrizione numero 23 riportata nel parere 1746/2015 che chiede di ottemperare a quanto segue: "Un monitoraggio post-operam in continuo finalizzato alla verifica dei valori di campo di induzione magnetica correlati ai nuovi dati di corrente circolanti, nelle normali condizioni di esercizio negli elettrodotti esistenti, con la restituzione, da parte del proponente su cartografia, delle conseguenti fasce di rispetto; laddove, a seguito del monitoraggio, si verificasse un incremento dei valori di campo di induzione magnetica il gestore dovrà valutare l'estensione della fascia di rispetto e, nel caso di aumento della stessa, modificare il tracciato o l'altezza dei cavi, per conseguire l'obiettivo di qualità fissato, nel DPCM 8 luglio 2003 in 3 micro Tesla, per i nuovi elettrodotti e le modifiche sostanziali degli elettrodotti esistenti;

CONSIDERATO che il proponente, nella sopra citata nota, richiama ed allega due note già inviate alla DVA rispettivamente in data 10/03/2015 e data 27/04/2015 in merito al parere della regione Emilia Romagna, fatto proprio anche dalla CTVA, relativamente alla presenza di recettori sensibili nella fascia di rispetto per un tempo superiore alle 4 ore.

VISTO che il proponente riferisce, come richiamato dalla nota DVA, di avere richiesto a ISPRA un parere autentico e che ISPRA lo ha fornito con nota PG.25160 del 09/06/201

CONSIDERATO che il parere richiesto ad ISPRA riguarda le caratteristiche di un intervento su un elettrodotto, strutturali e/o di esercizio, che ne concretano una "modifica sostanziale"

CONSIDERATO che nella nota di ISPRA si afferma che *“una modifica sostanziale di un elettrodotto è*

- *una qualsiasi modificazione delle sue caratteristiche che genera o un incremento della fascia di rispetto*
- *oppure uno spostamento, anche senza incremento, tale però da comportare l'inclusione al suo interno di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e comunque di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere”*

CONSIDERATO che il proponente, con riferimento al progetto nella tratta di declassamento e richiamando il parere di ISPRA, afferma che in merito al riconoscimento di “modifica sostanziale” nessuna delle condizioni indicate da Ispra si verifica nel progetto in esame.

CONSIDERATO che il proponente motiva che non ci si trova in una situazione di modifica sostanziale con le seguenti argomentazioni:

- non si verificherà alcun ampliamento della fascia di rispetto, ma al contrario, una riduzione della fascia, ciò in quanto si ridurrà il valore di corrente (per le linee a 132 kV è inferiore a quella delle linee a 220 kV, a parità di componenti di linea) che ai sensi delle norme vigenti (art.6 DPCM 8 luglio 2003 e DM 29 maggio 2008) costituisce l'unico parametro di corrente in base al quale si determina la fascia di rispetto
- Non è previsto alcun spostamento della fascia in quanto i tratti esistenti verranno riutilizzati senza alcuna variazione di tracciato

CONSIDERATO che il proponente ritiene quindi che, per quanto sopra, *“i tratti dell'esistente elettrodotto, declassati a 132 kV, devono essere trattati, agli effetti della CEM e della relativa normativa come elettrodotti esistenti.”*

CONSIDERATO che il parere 1746/2015 perveniva alla valutazione delle sopra richiamate prescrizioni numero 3 e 23, relative alla tratta oggetto di declassamento da 220 a 132 kV, con le seguenti argomentazioni:

- il passaggio da due a un unico elettrodotto, conseguente la dismissione e la demolizione di due elettrodotti esistenti (220 e 132 kV), potrebbe comportare un aumento del transito della corrente nell'elettrodotto esistente “Colunga-Este”, che rimarrà attivo declassato da 220 kV a 132 kV.
- la condizione per la definizione di “modifica sostanziale” riportata al punto 2.2 delle disposizioni integrative/interpretative elaborate da ISPRA nel documento “Decreti 29 maggio 2008 – Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica – Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”.
- la necessità di accertarsi che la nuova configurazione non comporti l'incremento delle fasce di rispetto e quindi la richiesta di un monitoraggio ante-operam finalizzato al rilievo della corrente effettivamente transitante negli elettrodotti esistenti e un monitoraggio post-operam finalizzato alla verifica dell'effettivo non incremento della fascia di rispetto.
- laddove, a seguito del monitoraggio, si verificasse un incremento dei valori di campo di induzione magnetica il gestore deve valutare l'estensione della fascia di rispetto e, nel caso di aumento della stessa, modificare il tracciato o l'altezza dei cavi, per conseguire l'obiettivo

di qualità fissato, nel DPCM 8 luglio 2003 in 3 micro Tesla, per i nuovi elettrodotti e le modifiche sostanziali degli elettrodotti esistenti;

CONSIDERATO infine che il proponente, nella nota di cui in questione, ritiene che le prescrizioni possano essere mantenute ma modificate nel seguente modo:

- restituire su cartografia le fasce di rispetto dei tratti di elettrodotto esistenti che vengono riutilizzati, sulla base delle normative vigenti, pre e post operam
- effettuare un monitoraggio post operam in prossimità dei luoghi di permanenza di persone non inferiore alle 4 ore delle correnti, finalizzato alla verifica del rispetto del valore di attenzione fissato dal DPCM 8 luglio 2003 con le metodologie di misura del decreto 29 maggio 2008 "approvazione delle procedure di misura e valutazione magnetica"

CONSIDERATO che la Regione Emilia - Romagna, ha espresso il proprio parere positivo con prescrizioni con delibera di Giunta regionale n. 241 del 11 marzo 2015 e che tali prescrizioni, nel parere CTVA 1746/2015 erano ritenute condivisibili.

VISTO che la Direzione Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna ha trasmesso una propria nota, acquisita da CTVA con protocollo 0002608 del 29/07/2015, che esprime la propria posizione relativamente alla richiesta del proponente TRISPA/P20150002898

CONSIDERATO che la Regione Emilia Romagna, per quanto attiene alle prescrizioni n.3 e n.23 riportate nel richiamato parere della CTVA, ritiene che:

- la medesima prescrizione non sia in contrasto con la normativa vigente, dal momento che la richiesta del monitoraggio, finalizzato alla conoscenza della corrente effettivamente transitante, è coerente con quanto previsto, dal D.P.C.M 8 luglio 2003 e ribadito nel Decreto 29 maggio 2008 "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica",
- tale conoscenza è richiesta ad esempio al punto 4 " *per gli elettrodotti con tensione di esercizio non inferiore a 132 kV, gli esercenti devono fornire agli organi di controllo, secondo modalità fornite dagli stessi, con frequenza trimestrale, 12 valori per ciascun giorno, corrispondenti ai valori medi delle correnti registrati ogni 2 ore nelle normali condizioni d'esercizio*"
- al primo periodo del capitolo 3.2 Oggetto - "l'art. 3 comma 2 del DPCM 8 luglio 2003 prescrive che si assuma per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 μ T, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio";
- al primo periodo del capitolo 3.2 Oggetto - "l'art. 4, comma 2 del DPCM 8 luglio 2003 fissa l'obiettivo di qualità in 3 μ T per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio".

CONSIDERATO che l'intervento sottoposto a procedura VIA, nella tratta di declassamento dalla tensione di 220 kV a 132 kV di 27,98 km circa di elettrodotto ed in particolare nella tratta "Colunga - Palo 130" in base al parere di ISPRA PG 25160 del 09/06/201 non rientra in una situazione di modifica sostanziale.

VALUTATO che la richiesta di modifiche al parere CTVA 1746/2015 del 20 marzo 2015 si riconduce esclusivamente alle prescrizioni sui monitoraggi per i campi elettromagnetici nella tratta di declassamento da 220 a 132 kV.

VALUTATO che, in base alla dichiarazione del proponente, nelle tratte di declassamento a 132 kV si ridurrà il valore di corrente rispetto a quella delle attuali linee a 220 kV e che, a parità di componenti di linea che ai sensi delle norme vigenti (art.6 DPCM 8 luglio 2003 e DM 29 maggio 2008), esso costituisce l'unico parametro di corrente in base al quale si determina la fascia di rispetto.

VALUTATO il parere di ISPRA, adottato a motivazione della richiesta del proponente di modificare il quadro prescrittivo, esprime una posizione sul concetto di "modifica sostanziale" e che questo elemento non è tuttavia l'unico elemento posto a motivazione della richiesta specifica delle prescrizioni numero 3 e numero 23.

VALUTATO che il proponente stesso propone di mantenere le prescrizioni suggerendo una loro modifica e che tali proposte sono state esaminate ma non ritenute tali da rivedere il parere nelle prescrizioni già espresse.

VALUTATO che le prescrizioni relative al monitoraggio dei campi magnetici non sono in contrasto con la normativa vigente, dal momento che la richiesta del monitoraggio, finalizzato alla conoscenza della corrente effettivamente transitante, come argomentato anche dalla Regione Emilia Romagna, sono orientate ad avere un quadro di informazioni completo ed alla conoscenza della corrente effettivamente transitante.

VALUTATO che non sia necessario modificare il quadro prescrittivo del parere CTVA 1746/2015 del 20 marzo 2015

tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

RITIENE DI


riconfermare il parere favorevole CTVA 1746/2015 del 20 marzo 2015 riguardo alla compatibilità ambientale del progetto Riassetto Rete Elettrica Nazionale nell'area tra Colunga e Ferrara. Elettrodotti a 132 kV: Colunga - Altedo; Altedo - Ferrara Sud; Ferrara Sud - centrale "Centro Energia" - centrale "Ferrara Aranova" e, nello specifico, di mantenere le prescrizioni numero 3 e numero 23 nel loro testo originario

Ing. Guido Monteforte Specchi
(Presidente)

Cons. Giuseppe Caruso
(Coordinatore Sottocommissione VAS)

Dott. Gaetano Bordone
(Coordinatore Sottocommissione VIA)


Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres
(Coordinatore Sottocommissione VIA
Speciale)



Avv. Sandro Campilongo
(Segretario)

ASSENTE


Prof. Saverio Altieri



Prof. Vittorio Amadio

ASSENTE


Dott. Renzo Baldoni




Avv. Filippo Bernocchi

ASSENTE

Ing. Stefano Bonino




Dott. Andrea Borgia



Ing. Silvio Bosetti

Ing. Stefano Calzolari


Ing. Antonio Castelgrande



Arch. Giuseppe Chiriatti

ASSENTE

Arch. Laura Cobello



Prof. Carlo Collivignarelli

ASSENTE


Dott. Siro Corezzi

Dott. Federico Crescenzi



Prof.ssa Barbara Santa De Donno

Cons. Marco De Giorgi




Ing. Chiara Di Mambro

chiu

Ing. Francesco Di Mino

ASSENTE

Avv. Luca Di Raimondo




Ing. Graziano Falappa



Arch. Antonio Gatto

ASSENTE

Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini



Ing. Despoina Karniadaki

ASSENTE

Dott. Andrea Lazzari

ASSENTE

Arch. Sergio Lembo

ASSENTE

Arch. Salvatore Lo Nardo

ASSENTE

Arch. Bortolo Mainardi

ASSENTE

Avv. Michele Mauceri

ASSENTE

Ing. Arturo Luca Montanelli

ASSENTE


Ing. Francesco Montemagno

ASSENTE

Ing. Santi Muscarà



Arch. Eleni Papaleludi Melis



Ing. Mauro Patti




ASSENTE

Cons. Roberto Proietti

Dott. Vincenzo Ruggiero

ASSENTE


Dott. Vincenzo Sacco



ASSENTE

Avv. Xavier Santiapichi


Dott. Paolo Saraceno




Dott. Franco Secchieri

ASSENTE

Arch. Francesca Soro



Dott. Francesco Carmelo Vazzana



Ing. Roberto Viviani

